



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73

OGGETTO: SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI ARTT. 54 D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **2013**, addì **4** del mese di **Aprile** alle ore **17.20** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco -	PATRIZIO Angelo	NO
Assessore -	MARCECA Baldassare	SI
Assessore -	MATTIOLI Carla	SI
Assessore -	TAVAN Enrico	SI
Assessore -	MORRA Rossella	SI
Assessore -	ARCHINA' Andrea	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Vice Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore alle Politiche Sociali Enrico Tavan;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Amministrativa – Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona n. 206 in data 27.03.2013** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: "**SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI ARTT. 54 D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**";

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale ed in particolare visto il parere contabile espresso dal Direttore Area Economico Finanziaria "*Parere favorevole nei limiti delle disponibilità di bilancio al momento dell'attuazione effettiva*" ;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 1, comma 381 della Legge 24.12.2012 n. 228, -Legge di Stabilità 2013- con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il termine di approvazione del bilancio 2013 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'**Area Amministrativa – Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona** allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

.....

Area Amministrativa

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 206
redatta dal Settore Cultura, Turismo, Servizi alla Persona

OGGETTO: SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI ARTT. 54 D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Su richiesta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Enrico TAVAN

Premesso che:

- il Comune di Avigliana, in quanto Ente pubblico, rientra tra gli Enti che possono accogliere, a seguito stipula di convenzione con la Procura, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), soggetti tenuti a espletare lavori di pubblica utilità, a seguito sentenza del Tribunale, in sostituzione di altra pena;
- è stato redatto apposito schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto n. 274 e 2 del DM 26 marzo 2011, da inviarsi dopo l'approvazione al Tribunale di Torino, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Torino;
- uno degli obiettivi primari del Comune di Avigliana è quello di favorire il reinserimento sociale dei cittadini che attraversano situazioni di disagio, anche mediante lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso la struttura comunale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1° - Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto n. 274 e 2 del DM 26 marzo 2011, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

2° - Di dare atto che il suddetto schema verrà inviato a Tribunale di Torino, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), via Pomba 29 – Torino.

3° - Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 27.03.2013

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
f.to Aldo CASTELLI



Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2013 / 206

Ufficio Proponente: Cultura, Turismo, Servizi alla Persona

Oggetto: SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI ARTT. 54 D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Cultura, Turismo, Servizi alla Persona)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole anche in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c.1 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D. L. 174/2012.

Data 28/03/2013

Il Responsabile di Settore
Giovanni Trombadore

Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' DI BILANCIO AL MOMENTO
DELL'EFFETTIVA ATTUAZIONE

Data 30/03/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vanna ROSSATO

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2001**

Premesso

- che, a norma dell'art.54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell' imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.Lgs, 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni;
- che l'art. 73 comma 5 bis della 309/90 inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che l'art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che il Comune di Avigliana, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr. Luciano Panzani, nato a Torino il 12.2.1950 , Presidente del Tribunale di Torino, giusta la delega di cui alla premessa e il Comune di Avigliana, nella persona del legale rappresentante/Sindaco pro-tempore, Angelo Patrizio, si conviene e stipula quanto segue:

Art.
Attività da svolgere

Il Comune di Avigliana consente che un numero massimo di 2 condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa, presso le sottoindicate strutture o enti:

Settore Cultura, Sport, Servizi alla Persona, via IV Novembre 19 - Avigliana

Art.2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l'avranno acquisita presso il Comune di Avigliana e/o gli enti indicati all'art. 1 , indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune di Avigliana dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati fa capo a Aldo CASTELLI, in quanto Responsabile Settore Cultura, Sport, Servizi alla Persona.

Il Comune di Avigliana si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Avigliana si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei

fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Avigliana si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Avigliana ed agli altri enti indicati all'art. 1 di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Avigliana l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Il Sindaco
Angelo Patrizio

COPIE: RAT

CULTURA

TRADICIÓN

Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICE SINDACO
f.to Baldassare MARCECA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Livio SIGOT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 15 APR. 2013

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li 15 APR. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio SIGOT

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

- è stata
 viene
pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 15 APR. 2013
- è stata
ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal _____
- è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;
- è divenuta esecutiva in data _____
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – T.U.E.L. 267/2000 –
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva
a decorrere dalla data del presente verbale
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li 15 APR. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio SIGOT